

(N. 1333-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 1951

Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno legge, che dopo diligente esame ed esauriente discussione da parte della 5^a Commissione, ora viene sottoposto alla vostra approvazione, ha due oggetti che potrebbero restare distinti e separati l'uno dall'altro, se la scadenza prossima (31 dicembre 1952) dei contratti esattoriali e la necessità di provvedere senza soluzione di continuità alla riscossione delle imposte per gli anni susseguenti, non avesse offerto la convenienza e la opportunità di attuare contemporaneamente anche la riforma della compilazione dei ruoli di riscossione, introducendo un sistema di meccanizzazione, e facendo obbligo agli esattori confermati o nominati per la

prima volta di concorrere al funzionamento e alle spese del servizio meccanografico colla partecipazione al Consorzio obbligatorio da costituirsi. Pertanto i due provvedimenti vengono armonizzati e coordinati in modo organico e razionale.

TITOLO I.

CONFERMA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1953-1962.

Relativamente a questo primo titolo, sono da tenersi presenti le caratteristiche principali della situazione oggi esistente, quale risulta dal

testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e dalle modifiche successive, specialmente dalla legge 24 febbraio 1941, n. 141.

La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimeposte degli enti locali è fatta a mezzo di esattori retribuiti mediante aggio, nominati per concorso ad asta pubblica, o d'ufficio nel caso di mancanza di concorrenti all'asta.

Di regola, la durata del contratto esattoriale è di dieci anni, fatta eccezione per il conferimento d'ufficio che non può superare la durata di cinque anni, e l'aggio ha la misura massima del sei per cento.

La quasi totalità dei contratti esattoriali attualmente in corso hanno decorrenza dal 1° gennaio 1943 — salvo poche esattorie conferite per il quinquennio 1948-52 — e avranno termine col 31 dicembre 1952; da ciò consegue la opportunità di provvedere per tempo, e con quelle modificazioni che sono suggerite dalla esperienza e dalla prassi formatasi specialmente nel recente periodo post-bellico, alla sistemazione del servizio della riscossione per il successivo periodo decennale.

La misura massima dell'aggio, fissata nel 6 per cento, ha subito numerose deroghe, essendo stati accordati degli aumenti in via transitoria, giustificati dal fatto che i carichi di imposta, sui quali è commisurato l'aggio, entrata fondamentale degli esattori, hanno subito un accrescimento in misura notevolmente inferiore a quella dei costi del servizio esattoriale, con una sproporzione che non era prevedibile al momento della conclusione dei contratti di appalto.

E così, coll'articolo 105 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, fu concesso un aumento d'aggio sino al 50 per cento alle esattorie che nel 1915 avevano avuto un carico complessivo non superiore a lire 500.000; coll'articolo 1 del regio decreto legislativo 16 febbraio 1931, n. 210 fu data facoltà agli Esattori di chiedere la conferma per il decennio 1933-1942 con un aumento non superiore al 50 per cento dell'aggio contrattuale; con il regio decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, con decorrenza dal 1° gennaio 1938, gli aggi del decennio in corso vennero aumentati del 12 per cento, e quindi il massimo dell'aggio passò dal 6 al 6,72 per cento (esclusi gli esattori nominati dopo il 9 maggio 1937); e l'articolo 1 della legge 24 febbraio 1941,

n. 141, stabilì che per il decennio 1943-1952 l'aggio per gli esattori confermati e nominati d'ufficio non poteva superare il 6 per cento, oltre l'aumento del 12 per cento concesso con l'articolo 1 del regio decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574.

Deve anche ricordarsi che altri provvedimenti furono adottati in conseguenza dello stato di guerra, negli anni 1944 e seguenti, a favore delle esattorie, allo scopo di metterle in grado di potere continuare la gestione nonostante le gravi difficoltà sopravvenute: in via del tutto transitoria vennero concessi compensi straordinari e integrazioni di aggio, a scaglioni, in proporzione inversa dei carichi, con una determinata percentuale di maggiorazione che poteva anche venire superata a seguito di presentazione di rendiconto. Col 1949 l'integrazione a rendiconto è stata abolita, e col 1° gennaio 1950 hanno cessato di avere vigore le disposizioni legislative emanate nel dopoguerra per la integrazione degli aggi esattoriali. Ma poichè non era ancora possibile il ritorno all'aggio contrattuale puro e semplice, atteso il lento progresso dei tributi dati in riscossione agli esattori, con la legge 15 dicembre 1949, n. 944, si consentiva, per l'anno 1950, l'aumento dell'aggio contrattuale fino al massimo del 60 per cento del suo ammontare; le stesse norme sono poi state estese agli ultimi due anni del decennio in corso, ossia agli anni 1951-1952, con provvedimento recentissimo approvato dalla 5ª Commissione del Senato in data 30 novembre 1950 e dalla IV Commissione della Camera dei deputati in data 10 gennaio 1951, divenuto così legge 7 febbraio 1951, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1951, n. 64.

Ma col prossimo periodo decennale, nella fondata previsione di un ulteriore progressivo incremento del gettito tributario, si deve ritornare a tener fermo l'aggio contrattuale, ammettendo soltanto in casi eccezionali l'aumento ma per il solo primo quinquennio.

La conferma degli esattori in carica non costituisce una innovazione, ma il riconoscimento di una facoltà che agli esattori venne concessa coll'articolo 3 comma 9 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e, per il decennio 1943-1952, coll'articolo 1 della legge 24 febbraio 1941, numero 141, nel concorso delle seguenti condizioni: a) che si abbia conforme motivato parere

dell'Intendente di finanza e del Consiglio comunale (o della rappresentanza consorziale); b) che le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle vigenti. Ma, a parte la questione se si tratti di diritto o di semplice facoltà, può affermarsi che la conferma risponde anche all'interesse delle pubbliche amministrazioni. Infatti il servizio della riscossione dei tributi, siano dello Stato siano degli Enti locali, non può essere esercitato con piena soddisfazione degli enti impositori, se non da chi disponga di una organizzazione complessa di uffici e di mezzi che si sia andata perfezionando in una gestione plurianuale, e che potrebbe perdere di efficienza se fosse interrotta per il mutamento del titolare.

In tutto il territorio della Repubblica si contano oggi n. 3603 esattorie, le quali hanno degli aggi in misura diversissima, che vanno da un aggio minimo da 0,78 a 0,90 per cento, per tre esattorie, fino a un massimo da 6,51 a 6,72 per cento per 643 esattorie: la media nazionale aritmetica è del 4,68 per cento, e la media nazionale ponderata, ottenuta dalla divisione della somma totale dei carichi dati in riscossione agli esattori dello Stato, dei Comuni ed altri enti (che si aggira sui 350 miliardi) per il totale degli aggi, è del 3,70 per cento.

Il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze vuole attuare il ritorno alla normalità, abolendo ogni riferimento ad addizionali o supplementi di aggio che si erano resi necessari nel periodo del dopo guerra, ed ammette gli esattori in carica a chiedere la conferma per il decennio 1953-1962: un riappalto generale delle esattorie potrebbe causare probabilmente un rialzo del costo del servizio, in quanto i nuovi esattori, nel calcolare l'aggio di aggiudicazione, dovrebbero tener conto delle spese di impianto, e non avrebbero quella conoscenza dell'ambiente locale che invece il vecchio esattore ha già acquistata e che è necessaria per il buon funzionamento della riscossione dei tributi specie nel delicato momento di applicazione della recente legge sulla perequazione tributaria.

La Commissione si è convinta che la conferma per un decennio degli agenti della riscossione, proposta dal Governo, sia da approvare, anche per la considerazione che la conferma

stessa non avverrà automaticamente per tutti gli esattori all'aggio contrattuale in corso, ma lasciando al Ministero la facoltà di imporre una riduzione dell'aggio nel caso di aumento dei carichi di quaranta volte rispetto al 1943 e di negare la conferma nel caso di richiesta ingiustificata di aumento, come anche di consentire, in caso di insufficiente incremento dei carichi o di aumentata difficoltà di riscossione, di elevare, per il primo quinquennio, la misura massima dell'aggio fino all'8,50 per cento.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, sull'articolo 1 la Commissione ha osservato quanto segue.

Al primo comma si è introdotta una modificazione al fine di dare una più chiara formulazione della norma; e al termine del 31 marzo 1951 per la presentazione della domanda, già superato per il tempo richiesto dal procedimento di formazione della legge, si è sostituito il termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al secondo comma, che vuole esclusi dalla conferma gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952, la nostra Commissione non ha trovato giustificata tale esclusione a danno di quegli esattori che assunsero ed assicurarono una gestione regolare e che anticiparono anche gravose spese di impianto facendo affidamento sulle facoltà di conferma che ora, senza sufficienti motivi, si vorrebbe loro negare, ritenendo perciò giusto ed equo di ammettere anche nei loro riguardi la facoltà riconosciuta alla generalità degli altri esattori.

Con tale facoltà di conferma, peraltro, gli esattori nominati nel secondo quinquennio devono trovarsi in una situazione di quasi parità con quelli nominati all'inizio del decennio 1943-1952, e non in una situazione di particolare vantaggio come si avrebbe se si lasciasse sussistere quell'aggio più elevato che ha già risentito, a differenza degli esattori del decennio, l'aumento dei costi intervenuto successivamente agli anni 1945-46.

Perciò la Commissione ha emendato la disposizione del secondo comma in esame, nel senso di riconoscere anche agli esattori del secondo quinquennio la facoltà di chiedere la conferma, ma non coll'aggio tariffato sui ruoli per l'anno 1950, bensì coll'aggio contrattuale in corso alla fine del quinquennio

1943-1947, aggiungendo la condizione, dalla quale diversi commissari dissentivano, che esso sia inferiore a quello in corso. E corrispondentemente ha riconosciuto agli stessi esattori anche la facoltà di chiedere l'aumento, a partire da tale aggio, nei modi e termini medesimi che per gli esattori del decennio 1953-1962. E l'onorevole Ministro aderendo alle osservazioni su esposte, ha dichiarato di accettare l'emendamento proposto.

I commi 3 e 4 dello stesso articolo 1 riguardano il caso di richiesta di aumento dell'aggio, e di divieto dal proporre la richiesta stessa agli esattori subentrati dopo la pubblicazione della legge presente.

L'articolo 2 al comma secondo, dispone che, qualora la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso, e non sussistano, nei riguardi del richiedente, motivi di incompatibilità o di esclusione, il Prefetto, dopo aver provocato il parere dell'Intendente di Finanza, dell'Ispettore compartimentale delle Imposte dirette e del Comune (o della rappresentanza consorziale) emette il relativo provvedimento in forza del quale l'esattore continuerà la gestione esattoriale per il decennio 1943-1952 con l'aggio contrattuale in corso.

Al comma secondo, la legge considera il caso in cui l'esattore abbia avuto nel 1950 un carico di almeno 40 volte quello che aveva nel 1943, all'inizio del periodo decennale; in tale caso, presumendo che l'aumento delle spese di gestione, notoriamente verificatosi in misura cospicua, sia più che compensato dall'aumentato ammontare dell'aggio, la legge ha voluto, con una innovazione che merita incondizionata approvazione, subordinare la conferma ad una riduzione dell'aggio contrattuale che sarà determinata dalla commissione già costituita in relazione agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, alla quale è devoluto l'esame delle domande per integrazione di aggio. Naturalmente, se l'esattore non accetterà la diminuzione proposta dalla Commissione, il contratto scadente non verrà confermato e l'esattoria sarà conferita con asta o d'ufficio, come dispone il successivo articolo 4.

Qualora, invece, l'esattore chieda la conferma, con un aumento dell'aggio contrattuale, la

decisione è rimessa alla commissione suindicata, della quale fa parte, accanto al rappresentante degli esattori, anche un rappresentante dei lavoratori delle esattorie; è interessante rilevare questo ultimo particolare in quanto la presenza del rappresentante dei lavoratori gioverà alla esatta valutazione del capitolo di spesa della gestione di ciascuna esattoria costituito dal trattamento economico del personale esattoriale.

Per lo stesso articolo 3 il Ministero delle Finanze può negare la conferma qualora la richiesta di aumento di aggio non risulti giustificata: a questo proposito la commissione raccomanda che di tale facoltà venga fatto un uso prudente e non una applicazione automatica, e che un provvedimento così grave come il diniego di conferma, non debba essere preso in via generale per tutti i casi per i quali il Ministero non accetti la misura del chiesto aumento, ma soltanto nei casi di manifesta malafede o di dolosa alterazione dei dati allegati, e sempre col conforme parere della commissione suddetta, la quale, in tutti gli altri casi, dovrà prendere in esame le domande di aumento.

Si raccomanda inoltre che la commissione medesima, alla quale, come si è visto, erano devolute le domande per integrazione di aggio, venga posta in condizione di operare con la massima intensità e sollecitudine, perchè dovendo — come è facile prevedere — conoscere un numero ingente di richieste, non si ripeta il funzionamento lentissimo già deplorato per l'esame delle domande di integrazione di aggio, delle quali, nel periodo di tre anni, la commissione ha deciso non più di 200 domande sulle migliaia giacenti.

Le altre disposizioni dello stesso articolo 3 stabiliscono il limite alla misura dell'aumento che la commissione può consentire, che non potrà superare l'aggio del 6,72 per cento elevabile eccezionalmente fino all'8,50 per cento ma soltanto per il quinquennio 1953-1957, perchè per il quinquennio successivo dovrà subire la revisione ed essere riportato entro il limite massimo del 6,72 per cento; volendosi con ciò segnare la fine del periodo di contingenza del dopoguerra e rientrare nella normalità abolendo ogni riferimento ad addizionali o supplementi di aggio.

Si stabilisce inoltre il divieto di cessione, nel corso del quinquennio 1953-1957, delle esattorie alle quali sia stato concesso l'aumento di aggio, per impedire ingiustificate speculazioni che l'amministrazione non deve favorire; ma tale divieto non colpisce i trapassi di gestione che avvengano a favore del coniuge o dei discendenti dell'esattore defunto.

A tutte quelle esattorie che non saranno confermate entro il 28 febbraio 1952 (termine meno ristretto di quello portato dal disegno di legge) sarà provveduto colle normali operazioni di asta anche a termini abbreviati; soltanto nei casi di esito negativo il Ministero potrà provvedere d'ufficio fissando la durata dell'appalto e la misura dell'aggio che non dovrà in alcun caso eccedere il 10 per cento (v. art. 4 della legge). Peraltro sembra opportuno che, nel caso di conferimento d'ufficio coll'aggio massimo del 10 per cento, la durata venga sempre limitata al quinquennio 1953-1957, e che per il quinquennio successivo si lasci all'Amministrazione la possibilità di diminuire tale aggio mediante l'esperimento dell'asta.

Coll'articolo 5 si estendono ai Ricevitori provinciali le norme contenute negli articoli 1, 2, e 3 della presente legge, come logicamente deriva dalla grande analogia delle funzioni e degli obblighi degli esattori e dei ricevitori provinciali, la cui nomina è regolata dalle stesse forme e condizioni (v. art. 77 t. u. 17 ottobre 1922 n. 1401).

L'articolo 6 si riferisce al diritto di rescissione, alla fine del primo quinquennio, già ammesso per le esattorie con cauzione superiore a 1 milione di lire (v. art. 3 comma 3 del T. U. succitato) ed eleva questo limite all'importo di 50 milioni, che corrisponde, press'a poco, allo importo di 1 milione di lire prebelliche.

L'articolo 7, infine, ultimo del Titolo I del disegno di legge in esame, estende al decennio 1943-1953 le norme e le agevolazioni in materia di cauzioni già valesvoli per il decennio precedente: fra queste ultime è notevole la facoltà di prestare cauzione mediante polizza fidejussoria emessa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni fino al limite dell'85 per cento, così aumentato, dal precedente 75 per cento, colla recente legge 7 febbraio 1951, n. 143 (art. 3).

TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI.

L'articolo 8 del disegno di legge pone il fondamento di una grande innovazione che nel giro di pochi anni dovrà estendersi a tutti gli uffici delle imposte della Repubblica, statuendo che i ruoli erariali e non erariali siano compilati non più con sistemi manuali, ma con sistemi e mezzi meccanici a schede perforate.

La meccanizzazione dei ruoli può contare su di una esperienza parziale di oltre 15 anni, da quando alcune Casse di risparmio cominciarono ad adottare tale sistema, oltre che nel ramo credito, anche nel ramo esattoriale, con piena soddisfazione che portò alla adozione integrale del sistema stesso che si è dimostrato essere il più razionale e il più moderno.

Tale sistema si basa sulla perforazione, con procedimento elettromeccanico, di una scheda per ogni articolo di ruolo, ad opera di speciali macchine che hanno l'aspetto di ordinarie macchine da scrivere, ed invece di imprimere lettere o numeri eseguono dei fori in posizioni prestabilite che provocano, quando le schede stesse vengono poi inserite nelle macchine, la chiusura temporanea di dati circuiti elettrici e il conseguente funzionamento dei congegni di calcolo e di stampa.

Colle schede perforate è possibile ottenere con rapidità massima e con precisione assoluta la elaborazione di tutti i dati per la compilazione completa del ruolo.

Il ruolo meccanografico che al fine ne deriva, si presenta come un comune dattiloscritto, e quindi di assoluta chiarezza, ed è collegato ad una rubrica alfabetica dal numero del contribuente. Questo numero corrisponde a quello sotto il quale ogni ditta viene elencata in tale rubrica alfabetica, numero che rimane immutato per tutto il periodo in cui il contribuente sarà soggetto di tassazione e che è sempre lo stesso per tutti i ruoli in cui una ditta risulta iscritta.

Sulla base dell'ampia esperienza finora acquisita da molte grandi esattorie italiane meccanizzate, con soddisfazione degli interessati e dell'Amministrazione finanziaria (tra esse basta citare i complessi esattoriali di Padova, Ve-

nezia, Verona, Treviso, Mantova, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Roma ecc.) si può affermare che non reggono ad un sereno esame talune eccezioni opposte in merito alla bontà del sistema.

Si è parlato di scarsa adattabilità del contribuente alla cartella meccanografica e al riferimento numerico con la rubrica anagrafica, ma l'esperienza insegna che ben presto il contribuente si abitua al nuovo sistema e non ha soverchie difficoltà ad acquisire (come un numero telefonico) il numero con il quale è contraddistinto agli effetti della rubrica tributaria che, fra l'altro, elimina ogni possibilità di dubbi e contestazioni per omonimie.

Altra obiezione si è più particolarmente rivolta alla opportunità che la meccanizzazione dei ruoli per le piccole esattorie abbia luogo gradualmente.

Si osserva che il disegno di legge non stabilisce limiti di tempo per l'attuazione della meccanizzazione, restando devoluto al Ministro delle finanze (articolo 9) di determinare la sede dei centri e di fissare la data di attuazione del sistema meccanografico. Sembra comunque opportuno che si proceda alla meccanizzazione con progressiva gradualità, affinché l'esperienza si consolidi prima nei grandi centri, dove è più facile e conveniente l'adozione del sistema meccanizzato, per estenderlo nel tempo ai piccoli centri e ciò sia per superare, attraverso gli adattamenti dell'esperienza, le difficoltà derivanti dalle distanze e dai mezzi di comunicazione e sia per ottenere l'assuefazione del contribuente, specie rurale, al nuovo sistema, che sarebbe indubbiamente facilitata dalla prolungata e riuscita esperienza dei grandi centri.

Si è anche eccepito che la meccanizzazione dei ruoli ostacolerebbe gli enti nella emissione dei ruoli stessi, ma evidentemente trattasi di eccezione destituita di fondamento, in quanto da un lato gli enti impositori sono tenuti, in via di massima, ad emettere i ruoli due volte l'anno in coincidenza coi principali e suppletivi emessi dallo Stato, dall'altro l'Intendente di finanza è autorizzato, quando particolari necessità lo richiedano, a vistare ruoli emessi in altre epoche, che i centri meccanografici sono sempre in condizione di compilare.

Devesi infine sottolineare, ripetesì, che l'esperienza è completamente riuscita presso molti

grandi e piccoli Comuni ed altri enti, che si avvalgono della compilazione meccanografica dei ruoli attraverso i centri esattoriali esistenti, ed una copiosa documentazione al riguardo esiste presso il Ministero delle finanze.

D'altro lato i vantaggi per l'Amministrazione finanziaria e gli altri enti sono indiscutibili e vanno da un forte alleggerimento di lavoro per gli Uffici delle imposte — il cui personale, normalmente impegnato per mesi nella compilazione dei ruoli, potrà per maggior tempo dedicarsi al lavoro dell'accertamento — alla possibilità di ottenere precisi rilevamenti statistici, che saranno di primaria importanza al fine della completa attuazione delle norme sulla perequazione tributaria.

Per la attuazione della meccanizzazione dei ruoli potrebbero presentarsi tre vie: demandare alle aziende esattoriali la funzione di compilazione dei ruoli e di conservazione del materiale schedografico; assumere la gestione diretta da parte dell'Amministrazione; affidare il servizio in concessione a un unico ente con personalità giuridica da costituirsi per legge e privo di qualsiasi finalità speculativa.

La prima soluzione non sembra accettabile perchè non assicurerebbe una assoluta regolarità e continuità di gestione e uniformità di elaborazione; la seconda importerebbe spese troppo gravose di impianto e di esercizio a carico dell'Amministrazione, anche per il fatto che gli impianti verrebbero utilizzati completamente soltanto per i pochi mesi richiesti dalla formazione dei ruoli; per questi motivi il Ministro proponente ha scelto la terza via promovendo la costituzione di un consorzio obbligatorio fra tutti gli esattori in carica, posto sotto il diretto controllo dell'Amministrazione finanziaria, al quale sarà affidata la applicazione della meccanizzazione su di un piano nazionale, avendo per base il numero complessivo delle partite e degli articoli da raggrupparsi per zone, a ciascuna delle quali dovrà corrispondere un centro meccanografico secondo un organico programma di sviluppo.

Gli articoli 10 e seguenti del disegno di legge dettano le norme opportune per la costituzione e il funzionamento dell'istituendo consorzio, che sarà retto da apposito statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

E più specialmente, agli articoli 11 e 12 il disegno di legge provvede alle fonti di entrata per fronteggiare le spese sia di impianto sia di esercizio, determinando: che tutte le esattorie debbano versare, *una tantum* un contributo in base all'ammontare degli aggi di riscossione dei ruoli dell'anno 1950; che le esattorie le quali abbiano in riscossione ruoli meccanizzati, corrispondano un contributo annuo di esercizio in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli stessi; che tutti gli enti impositori — Stato, Provincie, Comuni — versino annualmente un altro contributo di 50 centesimi per ogni mille lire di carico (al netto degli aggi) iscritto nei ruoli meccanizzati, quale contributo sarà trattenuto dagli esattori sulle somme spettanti ai singoli enti. Inoltre viene disposto l'arrotondamento di ogni quota di tributo iscritta in ciascun articolo di ruolo; arrotondamento da farsi in sede di riscossione *in eccesso* al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione, così che la differenza che ne risulterà sarà devoluta ad ulteriore contributo delle spese di esercizio della meccanizzazione.

Infine, il Consorzio potrà utilizzare gli impianti, nei periodi nei quali non abbiano da lavorare per la compilazione dei ruoli e per la riscossione, per servizi statistici e contabili che lo Stato, amministrazioni pubbliche, e eventualmente anche aziende private potessero richiedere, pagando naturalmente un compenso da convenirsi, che sarà portato in diminuzione delle spese di esercizio da ripartirsi fra gli esattori aventi ruoli meccanizzati.

Con questo assetto generale si avrà una equa distribuzione degli oneri che potranno essere sostenuti, senza disagio, anche dalle piccole esattorie alle quali la meccanizzazione verrà gradualmente estesa, le quali saranno anzi favorite dalla norma su accennata secondo la quale le esattorie concorreranno alla ripartizione delle spese di esercizio non già in ragione del numero delle partite e degli articoli di ruolo, ma bensì in ragione dell'ammontare degli aggi di riscossione.

Gli altri articoli del disegno di legge contengono disposizioni complementari per il funzionamento del consorzio e per i rapporti fra gli esattori consorziati e il Consorzio medesimo, in merito alle quali nulla evvi da osservare.

Merita soltanto di essere rilevata la disposizione di cui all'articolo 17, che dichiara essere vincolate dal segreto di Ufficio le persone addette ai centri meccanografici e ai rilevamenti statistici; estendendo, con ragione, ai dipendenti del Consorzio uno dei principali obblighi imposti ai funzionari e impiegati degli Uffici imposte.

Onorevoli senatori, per le considerazioni che il sottoscritto ha avuto l'onore di esporvi, la vostra Commissione a maggioranza vi raccomanda di dare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge, con gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, concordati con il Ministro proponente.

OTTANI, *relatore di maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge era stato affidato, in sede deliberante, alla 5^a Commissione. Il fatto che il sottoscritto ritenne opportuno chiedere, assieme ad altri colleghi e a termini del regolamento del Senato, che il disegno di legge fosse discusso in assemblea plenaria, sta ad indicare che, a parere di molti senatori, nel disegno di legge in questione sono, implicitamente ed esplicitamente, delineati orientamenti e prospettive di vera e propria politica tributaria, così da rendere necessario un pubblico dibattito.

È, purtroppo, opinione diffusa che gli orientamenti di politica tributaria siano resi manifesti unicamente ed esclusivamente dal congegno delle norme che regolano i singoli tributi e l'insieme dei tributi, e che, in definitiva, siano la definizione della base imponibile e la fissazione delle aliquote di imposizione a costituire, in sè e per sè, la caratteristica, il tipo e il tono del sistema tributario.

Da questo punto di vista, si dovrebbe argomentare che solo indirettamente, e, in un certo senso, marginalmente, il disegno di legge, che è sottoposto all'esame del Senato, tocchi questioni di politica tributaria.

Restando, cioè, nell'ordine di idee più sopra schematizzate, sarebbe solo il costo del servizio di riscossione e della cosiddetta meccanizzazione — scriviamo cosiddetta, perchè non si tratta di un improvviso ausilio meccanico, ma della ormai nota possibilità di sostituire alla trascrizione a mano o a macchina di nomi e dati, la perforazione di apposite schede, sulla base di una numerazione convenzionale per gli elementi che non sono già, in sè e per sè, quantitativamente espressi — che potrebbe essere esaminato, essendo ovvio che ad ogni spesa, o ad ogni aumento di spesa, deve corrispondere una entrata, o un aumento di entrata.

Se così fosse, non vi sarebbero state serie obiezioni da sollevare alla proposta di affidare il progetto all'esame esclusivo della 5^a Commissione, in sede deliberante. La misura, cioè, dei limiti minimi e massimi dell'aggio esattoriale, e dei contributi, *una tantum* e annuali, per la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, può certo essere oggetto di ricerche, elaborazioni e valutazioni, che possono più agevolmente essere impostate e condotte in sede di Commissione.

Sta di fatto, però, che la riscossione dei tributi e il modo con cui i ruoli sono messi a conoscenza del pubblico costituiscono, in una società moderna, veri e propri strumenti di politica tributaria, determinando un insieme di condizioni oggettive che, volta a volta, si ripercuotono sulla concreta aderenza dell'applicazione della norma tributaria alla norma stessa e sulla concreta possibilità, da parte dei cittadini, nel loro insieme, di conoscere e, quindi, valutare la portata della norma e la portata dell'applicazione.

Quanti hanno diretta esperienza di amministrazione pubblica e quanti, a contatto con la amministrazione pubblica, hanno saputo e potuto cogliere le esigenze più profonde della popolazione amministrata, possono rendersi immediatamente conto del problema da noi sollevato. Quanti, invece, ritengono che la prassi in atto non abbia rilevanza agli effetti generali della vita pubblica e che, pertanto, non sussista la necessità di uno sforzo serio e metodico per una revisione generale e per il progressivo consolidarsi di un nuovo costume e di un nuovo clima di rapporti tra cittadini ed enti impositori, proprio nel quadro della riscossione dei tributi e della conoscenza e del controllo della distribuzione del carico tributario, affermano che il servizio della riscossione e le modalità di trascrizione dei ruoli

rappresentano, puramente e semplicemente, questioni tecniche, che non incidono affatto sull'orientamento della politica tributaria.

Ma per capire il nesso che, nella realtà, esiste tra politica tributaria, forme di riscossione e strumentalità della trascrizione dei ruoli, è già sufficiente — ci sembra — la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Nella relazione, infatti, è affermato esplicitamente che il disegno di legge « riguardante la conferma in carica degli agenti della riscossione (Titolo I) e la meccanizzazione dei ruoli (Titolo II) deve considerarsi organicamente inscindibile nelle due parti che lo costituiscono ».

In effetti, la inscindibilità sussiste solo alla condizione che sia già scontata una data applicazione dell'articolo 10 (che cioè la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate sia necessariamente affidata solo a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica) e, per di più, che di fatto sia già scontata una data applicazione degli articoli 8 e 9, vale a dire un dato modo di trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate.

La relazione ministeriale non nasconde l'applicazione che si intende dare dell'articolo 10: prospetta, cioè, chiaramente che non si tratta di prevedere la possibilità della costituzione di un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette; ma si tratta di tenere presente che, in realtà, la « meccanizzazione » sarà assegnata solo a detto consorzio obbligatorio.

E in tal senso si esprime pure la relazione di maggioranza.

Nulla, invece, di esplicito contiene, nè la relazione ministeriale, nè quella di maggioranza, sulla forma concreta di trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate. Per la verità, ci si richiama, in entrambe le relazioni, agli esempi che, per iniziativa degli esattori e in accordo con gli enti impositori, si sono già sperimentati — si afferma — con successo e con soddisfazione di tutti: ma non si chiarisce la esemplificazione, nel senso di indicare il legame organizzativo e strutturale, negli esempi in parola, tra trascrizione dei ruoli e compilazione delle cartelle esattoriali.

Orbene, non vi è dubbio che la « organica

inscindibilità » delle due parti che costituiscono il disegno di legge ministeriale poggia sui due seguenti presupposti, che non risultano del tutto espliciti legislativamente:

1) la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate deve necessariamente essere affidata in concessione ad un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

2) l'impostazione delle schede deve servire simultaneamente alla trascrizione dei ruoli e alla compilazione delle cartelle esattoriali.

La minoranza della Commissione ritiene che i due presupposti non costituiscono affatto una necessaria estrinsecazione tecnico-finanziaria del sistema di trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, in quanto a tale sistema si può provvedere anche senza il ricorso a un consorzio obbligatorio tra gli esattori e senza il riferimento a un unico impianto di schede e per i ruoli e per le cartelle.

In realtà, però, alla base del disegno di legge vi è anche, implicito, un altro presupposto. Mentre, cioè, tanto la relazione ministeriale, quanto la relazione della maggioranza ritengono che l'istituto della conferma in carica degli esattori è legittimato dalla vastità e dalla complessità dell'organizzazione di mezzi necessari per un efficiente servizio della riscossione dei tributi (tale, cioè, da eliminare irreparabili danni sia ai contribuenti che agli enti impositori); le relazioni stesse ammettono che la efficienza del servizio sia, in un certo senso, indipendente da una aggiornata regolamentazione di massima del livello delle retribuzioni del personale addetto al servizio. La questione, infatti, malgrado la ripetuta richiesta della minoranza, non figura nel testo che è sottoposto dalla maggioranza della Commissione all'esame del Senato, nè è affrontata dalla relazione di maggioranza.

Precisati i punti fondamentali che, a nostro avviso, costituiscono espressioni non di esigenze tecniche, ma di orientamenti politico-tributari, ci preme ora dare dei punti stessi una sommaria analisi, che valga, da un lato, a mettere in luce le ripercussioni negative che scaturiscono dalle soluzioni previste nel progetto accolto dalla maggioranza della Commissione; dall'altro, a proporre i termini espliciti delle soluzioni tecniche che la minoranza ritiene ne-

cessarie, sia per evitare ripercussioni negative, sia, soprattutto, per avvalersi tanto della strumentalità dei ruoli quanto del servizio di riscossione dei tributi per dare un'impronta sempre più moderna e sempre più democratica all'insieme del sistema tributario.

Non vi è dubbio che quello che conta, in uno Stato moderno, in sede di applicazione concreta dei tributi erariali e locali, è che l'applicazione stessa sia sempre più compresa criticamente e sempre più criticamente valutata dalla totalità dei cittadini.

Non si può parlare, nella genesi e nello sviluppo dello Stato moderno, di una efficiente democrazia, se tale comprensione e se tale valutazione non si diffondono sempre più nella popolazione, e se, oggettivamente, nel quadro della concreta organizzazione tributaria, non sono compiuti tutti gli sforzi perchè ogni strumento, ogni istituto, ogni modalità, siano configurati in funzione del fine precipuo di agevolare e di non ostacolare la diffusione.

Non vi è dubbio, infatti, che la pressione tributaria, generale e particolare, che in concreto incide sulle popolazioni, è funzione sia delle norme che fissano i singoli tributi, sia della pratica realizzazione delle norme stesse.

Orbene, se la totalità dei cittadini non è sempre più messa in grado di conoscere e valutare la realizzazione, ciò costituisce oggettivamente, a prescindere da ogni buona intenzione e da ogni buona fede, uno stimolo al verificarsi su vasta scala di uno scarto tra pressione legale e pressione reale.

L'assenza di un continuo, metodico, operante controllo, da parte dell'opinione pubblica, della distribuzione del carico tributario (particolarmente per i tributi riscossi in base a ruolo, che, in genere, rappresentano o dovrebbero rappresentare lo strumento dell'imposizione diretta, reale e personale, proporzionale e progresiva, in contrapposto a quella indiretta), è, a nostro avviso e ad avviso di quanti portano nello studio dei problemi tributari la diretta esperienza dell'amministrazione pubblica (specie nel quadro della finanza locale, che è il barometro più sensibile dei rapporti tra cittadini ed amministrazione finanziaria), sostanzialmente alla base, da un lato, delle evasioni, dall'altro, del senso di sfiducia delle popolazioni nella capacità, nella possi-

bilità e nella volontà di attuare progressivamente un valido e vitale programma di perequazione tributaria.

Se questa è la premessa fondamentale dell'opposizione, dobbiamo precisare che, sul tono e sul clima dell'opinione pubblica in materia tributaria, esercitano, a nostro avviso, un peso non indifferente il servizio e il comportamento degli esattori e del personale dipendente.

Si può dire che per molti cittadini il sistema tributario è riassunto dalla « cartella esattoriale » e dagli « atti » degli agenti esattoriali. Non si può ignorare una realtà siffatta, come non si può ignorare che esiste la tendenza in più di un esattore a considerare il livello delle retribuzioni del personale dipendente come la « variabile » che può e deve essere manovrata, se si vuole, da un lato, aggiudicare l'esattoria; dall'altro, disporre pur sempre di un dato margine di profitto.

Ogni qualvolta si verifica tale tendenza, è certo che, per contraccolpo, risente il tono e anche la moralità del servizio, che riveste funzioni delicate e di natura tipicamente pubblicistica. E ci sembra che sia superfluo attardarci in una documentazione, apparendo ovvie, nel quadro dei servizi esattoriali, le conseguenze tecniche, politiche, e morali, di una inadeguata retribuzione del personale addetto ai servizi.

Quando noi illustrammo l'esigenza di includere tra le condizioni della riconferma o del capitolato d'asta una norma circa il livello delle retribuzioni del personale addetto ai servizi di esattoria, ci furono contrapposte due obiezioni, non del tutto conseguenti. Ci è stato, cioè, anzitutto prospettato che, nell'attuale periodo storico, la consistenza delle organizzazioni sindacali e la prassi derivantene nella regolamentazione salariale nel settore in esame sono tali da escludere che si possano manifestare, con frequenza e con intensità rilevanti, casi di inefficienza dei servizi esattoriali in dipendenza del trattamento economico del personale. Ma, con tale obiezione, ci si è dimenticati di tenere presente che il progresso dei tempi moderni consiste appunto nel dare un assetto legislativo alle conquiste economico-sociali dell'organizzazione dei lavoratori, e che l'assetto tanto più può e deve essere effettuato

quanto più la norma giuridica rispecchia una realtà già acquisita.

Per altro verso, invece, ci è stato prospettato che, essendo il servizio di esattoria affidato, in definitiva, a una organizzazione imprenditoriale, il vincolo per determinati costi finirebbe per svisare la caratteristica dell'organizzazione, al punto, se abbiamo ben capito, che non si riuscirebbe a determinare il metro dell'aggio e le sue variazioni. Ma, a parte che l'argomentazione è in contrasto con la precedente relativa alla consolidata conquista delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; a parte ancora il fatto che il vincolo di norme regolanti le retribuzioni salariali è già adottato dall'Amministrazione dello Stato addirittura nell'appalto di lavori; ci sembra che trasportare nel conferimento dei servizi di esattoria lo schema, per quanto concerne la regolamentazione salariale, della libertà dell'imprenditore, sia, nella più favorevole delle ipotesi, eccessivamente ingenuo.

Se veramente, ai fini generali della serietà e della efficienza dei servizi di riscossione dei tributi, il trattamento economico del personale dipendente costituisce un elemento di importanza fondamentale, non si può nè *eludere* la questione, nè *negare* la questione stessa.

Del resto, in materia, vi sono già precedenti legislativi, che occorre proprio adeguare alle esigenze economiche e tecniche del momento.

Per questo, noi proponiamo anzitutto che nel testo di legge sia inserita la norma seguente:

Art. 7-bis.

Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio del luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi di cui al comma precedente costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro.

Pensiamo, però, che altre modificazioni si rendono necessarie, nel quadro della vigente regolamentazione dei servizi di esattoria, non essendo sempre pacifico il fine pubblico di talune disposizioni e non essendo sempre chiaro che l'esattore è al servizio dell'ente impositore e che mai l'ente impositore deve ridursi al servizio dell'esattore. Ma, per l'economia della discussione, ci limitiamo alla proposta su esposta, riservandoci per altre questioni concernenti i rapporti tra esattori ed enti impositori, tra esattori e cittadini, apposita iniziativa legislativa.

Nei confronti del titolo II, intitolato, come abbiamo già detto « Meccanizzazione dei ruoli », crediamo che la discussione, in corrispondenza dei due presupposti che abbiamo più sopra delineato, deve sgomberare anzitutto il terreno da due equivoci.

Si ritiene, cioè, da molti che, laddove gli esattori hanno proceduto all'attrezzatura di macchine perforatrici e selezionatrici, a tale attrezzatura siano pervenuti nell'interesse degli enti impositori. Ciò non corrisponde assolutamente al vero, essendo noto, a quanti si occupano di organizzazione delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche, che tale attrezzatura si è andata diffondendo in funzione esclusiva delle esigenze generali e specifiche del complesso delle attività e non solo di un settore delle attività delle aziende e delle amministrazioni. È certo, pertanto, che, per quanto riguarda il progetto in esame, il precedente della trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate è sorto sulla base della necessità e della convenienza, per dati esattori, della trascrizione delle cartelle a mezzo di schede perforate. È stato, cioè, il calcolo della convenienza privata ad abbinare, a un determinato tipo di trascrizione delle cartelle, un dato tipo di trascrizione dei ruoli.

Per capire che, nei precedenti ricordati dalla relazione del Ministro e della maggioranza della Commissione, *il ruolo, in definitiva, è stato subordinato alla cartella*, sono sufficienti alcune considerazioni. È anzitutto provato che i precedenti sono in atto presso quegli esattori che, oltre e accanto ai servizi di esattoria, svolgono in genere attività bancaria, così che l'attrezzatura delle macchine perforatrici e sele-

zionatrici è a disposizione dell'insieme delle attività esplicate.

In secondo luogo, nei precedenti in atto, gli enti impositori non corrispondono in genere alcun compenso per la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, giacchè tale trascrizione è stata richiesta dagli esattori, e giacchè la richiesta è stata avanzata per consentire proprio la trascrizione delle cartelle esattoriali a mezzo di schede perforate. E non vi sono dubbi di sorta sulla convenienza economica di una siffatta trascrizione delle cartelle.

Noi non vogliamo qui addentrarci in una minuta analisi del funzionamento delle macchine perforatrici e selezionatrici: qui ci preme chiarire che la trascrizione in atto dei ruoli a mezzo di schede perforate è stata richiesta dagli esattori, per l'interesse e per la convenienza che gli esattori hanno di organizzare in un dato modo, in un dato tempo, con un dato costo, la compilazione delle cartelle, nel quadro generale e complessivo dei tributi e dei contribuenti, cui si riferisce il servizio di riscossione.

Ciò è tanto vero che, come abbiamo precisato, per tale trascrizione gli enti impositori non solo non corrispondono, di regola, alcun compenso particolare, ma anche, proprio al fine di consentire l'utilizzazione razionale delle attrezzature nella compilazione delle cartelle, provvedono in un dato modo e con un dato ritmo all'invio delle indicazioni e dei dati dei ruoli. Non vi è dubbio, ad esempio, che se gli enti impositori, per tutti i tributi e per tutti i contribuenti, provvedessero a consegnare simultaneamente (entro il termine fissato dalle norme vigenti) e non frazionatamente (prima del termine e non oltre il termine fissato dalle norme vigenti), in un elenco complessivo (così come è previsto dalle norme vigenti), e non per schede individuali, le indicazioni e i dati relativi ai singoli ruoli, verrebbe immediatamente meno la possibilità e la convenienza, da parte degli esattori, della compilazione delle cartelle a mezzo di schede perforate, e, pertanto, della *contemporanea* trascrizione dei ruoli.

Giova, infatti, tenere presente che la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate si risolve, attualmente, nella trascrizione pura

e semplice nei ruoli, tributo per tributo, degli elementi e dei dati che figurano, riga per riga, nella cartella esattoriale. Solo così, infatti, si comprende perchè gli esattori si sono assunti il presunto onere della trascrizione dei ruoli, e solo così si riesce a comprendere, in termini concreti, che l'esigenza economico-imprenditoriale degli esattori può non coincidere con la esigenza razionale e politico-economica degli enti impositori, anche se si accoglie il principio di una generalizzazione della trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate.

Nella relazione ministeriale si asserisce che una siffatta trascrizione elimina, in seno agli enti impositori e, in particolare, in seno agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, una mole di operazioni e di lavori attualmente riservati alla compilazione, a mano o a macchina, dei ruoli, consentendo, pertanto, una più razionale utilizzazione tecnica del personale, nell'operazione di accertamento e di repressione dell'evasione. Ci sembra che, in proposito, le prospettive debbono essere ricondotte ad una visione realistica delle cose. La trascrizione, cioè, dei ruoli a mezzo di schede perforate esige sempre, come è ovvio, che gli enti impositori comunichino, tributo per tributo, contribuente per contribuente, le indicazioni e i dati da trascrivere. La constatazione che, nel caso di trascrizione a mezzo di schede perforate, dopo il primo anno del ricorso a detta trascrizione, possono essere trasmesse solo le comunicazioni delle variazioni (cancellazione di contribuenti, iscrizione di nuovi contribuenti, modificazioni della base imponibile e del carico di imposta, combiamenti di domicilio), non è affatto decisiva. I ruoli che oggi, e per anni ancora, sia nel campo della finanza statale come in quello della finanza comunale, sono i più complessi e i più delicati, sono proprio quelli che annualmente debbono essere sottoposti a revisione pressochè generale (imposta di ricchezza mobile, imposta complementare progressiva sul reddito, imposta di famiglia).

Di più, la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate esige una particolare diligenza e una particolare organizzazione degli enti impositori, in quanto questi debbono procedere, come abbiamo già spiegato, alla compilazione di schede individuali per la comuni-

cazione delle variazioni: comunicazione che non può avvenire all'ultimo istante.

Ma se i calcoli di risparmi di lavoro, risultanti dalla relazione ministeriale, sono soggetti per lo meno a revisione, proprio alla stregua della esperienza delle amministrazioni pubbliche che, di fatto, hanno già i ruoli trascritti a mezzo di schede perforate, non vi è dubbio che la trascrizione dei ruoli a mezzo di tali schede consente una conoscenza, una analisi, una elaborazione di massa delle risultanze dei ruoli stessi, quale non è certo possibile, a parità di tempo e di costo, con la tradizionale compilazione.

Ma appunto perchè noi ci rendiamo perfettamente conto che una moderna organizzazione tributaria ha l'esigenza fondamentale di misurare continuamente i risultati dall'applicazione del sistema tributario, al fine di avere dalla misura e dalla interpretazione della misura dei risultati le necessarie indicazioni per la direzione politico-economica, noi riteniamo che la questione della trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate non deve essere affrontata e risolta, nè sul piano esclusivo della convenienza imprenditoriale degli esattori, nè sul piano ristretto e meccanico della classificazione dei dati dei ruoli.

È indispensabile, a nostro avviso, che la questione sia affrontata e risolta, tenendo conto, da un lato, della funzione dei ruoli; dall'altro, dell'obiettivo politico-economico della misura ed elaborazione dei dati dei ruoli.

E poichè non vi sono nè difficoltà tecniche nè ostacoli finanziari a che la duplice fondamentale esigenza sia rispettata, non ci rendiamo conto perchè il Ministro e il relatore di maggioranza non abbiano ascoltato le proposte che, al riguardo, abbiamo enunciato e illustrato.

A nostro avviso, il ruolo ha e deve avere, in un ordinamento repubblicano moderno, una funzione, che non può, di fatto, essere elusa o impedita dal modo attraverso cui viene messo a conoscenza del pubblico.

L'obiezione che allo stato di fatto ben pochi sono i cittadini che si occupano e si preoccupano, al momento della pubblicazione dei ruoli, di consultare, di leggere attentamente, diciamo noi, i ruoli stessi, non è una obiezione: è una semplice constatazione di uno stato di fatto,

che è il prodotto storico di un dato ordinamento pubblico e politico della società italiana, ma che deve essere assolutamente e rapidamente superato, se si vuole effettivamente dare corpo alla istanza di libertà e di giustizia della Repubblica.

È, nella più favorevole delle ipotesi, utopistico pensare che la coscienza democratica sia stimolata a rapido sviluppo da una classificazione dei dati dei ruoli. La coscienza democratica può e deve svilupparsi alla base dei singoli cittadini, attraverso un processo individuale e collettivo di partecipazione alla conoscenza, all'esame, alla critica, *delle singole indicazioni nominative dei ruoli.*

È perfettamente vero che tale partecipazione è, ora, relativamente poco intensa e poco frequente: ma è altresì vero che proprio la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, *così come ora già viene attuata e così come ora viene prospettata in linea generale,* impedisce oggettivamente che partecipazione vi possa essere e si possa sviluppare.

Il problema, pertanto, che noi solleviamo non è di poco conto. E noi non possiamo in via assoluta consentire che su di esso si stenda il velo del silenzio.

Preoccupati come siamo del tono generale, della generale moralità e democrazia della vita pubblica, nel settore fondamentale e nevralgico dell'organizzazione tributaria, noi sentiamo e comprendiamo che per leggere un ruolo, nel senso di ottenere dalla lettura, attraverso il metro della comparazione che è il solo a consentire una conoscenza che è, al tempo stesso, controllo e critica, un giudizio e una valutazione, è indispensabile che accanto ai dati che indicano base imponibile, aliquota, carico d'imposta, figure sempre l'indicazione nominativa, specifica del contribuente. È, cioè, solo dalla lettura immediata e comparata dei nominativi (disposti o in ordine alfabetico, o in ordine decrescente d'imposta) che può scaturire un operante controllo dell'opinione pubblica, che può rapidamente svilupparsi la consapevole partecipazione dei cittadini alla esplicazione concreta della vita pubblica.

Non si tratta, a tale scopo, di andare a ricercare se e come un dato cittadino, o se e come dati cittadini sono assoggettati al pagamento di un dato tributo. Se in questo si risol-

vesse il controllo dell'opinione pubblica, l'attuale trascrizione dei ruoli, a mezzo di schede perforate, malgrado la remora del ricorso alla voluminosa rubrica che, a parte, indica, in corrispondenza dei singoli numeri di codificazione trascritti in ordine crescente, i nominativi dei contribuenti, non presenterebbe inconvenienti notevoli.

Ma non si può confondere con siffatta ricerca il controllo della opinione pubblica e la moderna funzione pubblicistica dei ruoli. È attraverso la lettura e lo stimolo alla lettura comparata dei nominativi, che si alimenta la ricerca e lo stimolo alla ricerca per una analisi critica di insieme; che si alimenta la valutazione e lo stimolo alla valutazione della efficienza e della serietà degli accertamenti tributari; che si alimenta il giudizio e lo stimolo al giudizio del comportamento dei singoli nell'assolvimento del loro dovere civico.

A nostro avviso, pertanto, se si vuole veramente che i cittadini siano sempre più in grado di conoscere, di valutare, di giudicare l'applicazione concreta delle norme tributarie, la portata del sistema tributario, la serietà e la efficienza dell'ordinamento pubblico e dei quadri dirigenti la vita pubblica, la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate non può e non deve essere effettuata nei modi e nelle forme che sino ad ora sono stati seguiti ed attuati.

Sino ad ora il ruolo ha servito, negli esperimenti in parola, le esigenze degli esattori per la trascrizione delle cartelle: noi, invece, affermiamo che la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate può e deve essere effettuata indipendentemente dalle esigenze, più o meno divergenti, della trascrizione, con lo stesso mezzo, delle cartelle.

A provare che noi abbiamo voluto approfondire anche tecnicamente la nostra interpretazione, riproduciamo a pagina 15 il facsimile delle due schede, che attualmente un esattore utilizza per la trascrizione delle cartelle e dei ruoli.

Come si vede, una scheda (scheda tributi) contiene, oltre all'indicazione del Comune, la trascrizione base del numero di codificazione del contribuente, e poi, fondamentalmente, gli elementi che sono contenuti in ogni riga della cartella, oltre a indicazioni che servono

sempre alle esigenze organizzativo-contabili dell'esattore.

Una seconda scheda (scheda intestazione) contiene le due prime indicazioni della prima scheda e la trascrizione delle generalità del contribuente.

Ebbene, allo stato di fatto, con la prima scheda si trascrivono le righe della cartella esattoriale, che *diventano* le righe dei ruoli; con la seconda scheda si intestano le cartelle, e le intestazioni delle cartelle *diventano* le intestazioni della cosiddetta rubrica alfabetica, staccata dai ruoli veri e propri.

È certo che non vi è alcuna esigenza che nei ruoli compaiano le rateazioni del pagamento del tributo, mentre, invece, è certo che tanto nei ruoli, quanto nelle cartelle deve figurare la base imponibile, l'aliquota di imposizione, l'importo globale del carico d'imposta.

In ogni modo, non vi è dubbio che, se si pone — come si deve porre — l'obiettivo della trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate in funzione di una esigenza pubblica e non di preconstituite esperienze, che sono scaturite unicamente ed esclusivamente dal calcolo imprenditoriale di convenienza economica, la strutturazione della scheda, o delle schede, per i tributi può essere modificata, al punto che nulla vieta, tecnicamente, di ottenere rapidamente anche la trascrizione dei nominativi accanto a quella della base imponibile, dell'aliquota, e del carico d'imposta.

Dal punto di vista tecnico, una siffatta soluzione è possibile anche se l'impianto delle schede per la trascrizione dei ruoli è utilizzato per la trascrizione delle cartelle. Ma è certo che in tal caso la convenienza imprenditoriale può diminuire, più o meno notevolmente. Sta di fatto, però, che oggi gli esattori non ricevono di regola alcun compenso particolare per la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate. Il prevedere, pertanto, un compenso — così come dispone il progetto di legge — esige, a nostro avviso, anche per ovvie considerazioni economico-finanziarie, che la trascrizione stessa *sia fatta nell'interesse dell'ente impositore*. E poichè l'interesse dell'ente impositore è che già nel ruolo — e non in una rubrica separata — vi sia l'indicazione nominativa del contribuente; e poichè tale indicazione è tanto più possibile — in termini di

o stanno provvedendo, a una attrezzatura di macchine perforatrici e selezionatrici, per l'insieme dei servizi e delle attività di loro competenza. Non diventa allora assurdo prefissare che tali amministrazioni — che sono anche enti impositori — le quali possono provvedere con i loro mezzi alla trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, debbono farsi trascrivere i ruoli dal consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette e, per di più, pagare un compenso?

Non è, in ogni caso, assurdo che enti impositori, i quali già hanno avuto richiesta e hanno concesso la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate senza il pagamento di alcun compenso, siano chiamati a pagare un compenso per ottenere una trascrizione identica?

Perchè allora prevedere che solo gli esattori possono consorziarsi per la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate?

Se il Ministro per le finanze ritiene che allo Stato non conviene provvedere direttamente all'attrezzatura di macchine perforatrici e selezionatrici, non si può però pensare che agli esattori l'attrezzatura convenga proprio nell'interesse dello Stato e degli enti impositori in genere!

Del resto, il fatto che sul mercato tali attrezzature non si acquistano ma si noleggiano — a parte ogni giudizio sul livello del prezzo d'uso — determina più di una perplessità circa le asserzioni della convenienza di ricorrere a terzi per le attrezzature in questione.

Non possiamo, poi, ignorare che l'attuazione di una generale trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate implica, in definitiva, lo si voglia o non lo si voglia, una revisione generale dei rapporti tra enti impositori ed esattori, siano o non siano solo ed esclusivamente gli esattori consorziati a provvedere alla trascrizione, in quanto — ripetiamo — tale trascrizione impone un dato modo e un dato ritmo nella comunicazione dei dati.

In altre parole, allo stato di fatto nessuna norma legislativa impedisce all'ente impositore di consegnare entro un dato termine allo esattore il ruolo già compilato. Quale portata ha, pertanto, l'articolo 9 del disegno di legge? Apparentemente l'articolo 9 si presenta come

una delega di pura e semplice regolamentazione.

Non è così e non può essere così. Nella realtà si deve trattare di trascrizione di ruoli o di formazione di ruoli? Si deve trattare di trascrizione. Ma perchè così sia, è ovvio che il tempo e il modo della comunicazione degli elementi da trascrivere non possono essere lasciati alla facoltà discrezionale di chi opera la trascrizione.

Ma il tempo e il modo non sono materia di puro e semplice regolamento, data la delicatezza degli interessi e dei rapporti pubblici che vi sono connessi.

Si può riconoscere la necessità di una certa base sperimentale prima di procedere ad un riordinamento legislativo della materia: ma la delega al Ministro deve, allora, essere limitata nel tempo e definita nell'oggetto: così come ogni sostanziale delega legislativa deve oggi avvenire, nel quadro delle norme costituzionali.

D'altra parte, proprio per i fini che debbono essere posti e raggiunti nella pubblicazione e nella pubblicità dei ruoli (fini che non possono essere perseguiti attraverso una vagheggiata, più o meno periodica, pubblicazione di volumi dei nominativi dei contribuenti raggruppati per classi di contribuenti, essendo ovvio che pubblicazioni siffatte non potrebbero, in ogni caso, che essere effettuate a lunghi intervalli di tempo e non potrebbero essere distribuite gratuitamente a tutti i contribuenti), anche la data e la durata di pubblicazione dei ruoli debbono essere oggetto di una sollecita revisione legislativa.

Per tutte le considerazioni esposte, che ci proponiamo di ribadire nella discussione, noi abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato le proposte trascritte nel progetto della minoranza: proposte che si risolvono, volta a volta, in emendamenti sostitutivi, soppressivi e aggiuntivi dei corrispondenti articoli del testo del disegno di legge ministeriale, fatto proprio dalla maggioranza della Commissione.

La portata degli emendamenti risulta chiara dalla semplice lettura.

Comunque, ci preme chiarire che nei confronti del progetto ministeriale non sono affatto generalizzati i contributi *una tantum* e

annuali degli esattori, in quanto, a nostro avviso, i contributi o riguardano l'attrezzatura delle macchine per la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate, e in tal caso gli esattori debbono contribuire solo se l'attrezzatura fa capo ad un consorzio di esattori; o i contributi riguardano la spesa per la trascrizione delle cartelle esattoriali a mezzo di schede perforate, e in tale caso è solo su richiesta di siffatta trascrizione da parte dei singoli esattori, che può e deve essere fissato un compenso da versare al centro meccanografico — per usare la dizione corrente —, comunque il centro sia gestito.

Noi pensiamo, cioè, che in sede legislativa si può e si deve regolamentare un sistema di trascrizione dei ruoli, ma sia per lo meno prematuro preconstituire un sistema standardizzato di trascrizione delle cartelle, dato che in tal modo, specie se la trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate è affidata ad un consorzio di esattori, si determina, in definitiva, un vincolo di stretta dipendenza dei singoli esattori dal consorzio. E poichè nella realtà i « centri meccanografici » troveranno sede presso un esattore, e poichè nella realtà, malgrado

tutti gli sforzi nella compilazione dello statuto del consorzio e nella vigilanza della attività consorziale, nella direzione del consorzio peseranno in modo decisivo gli esattori presso i quali funzioneranno i « centri meccanografici », non vi è dubbio che imporre che siano i centri meccanografici a trascrivere anche le cartelle, determinerebbe di fatto una posizione di assoluta supremazia del consorzio nei confronti dei singoli esattori. In realtà, cioè, verrebbe a spostarsi tutta l'organizzazione esattoriale, con pericolose prospettive di accentramenti monopolistici, se tutta la materia non viene affrontata con un ampio e documentato esame della situazione esistente e delle ripercussioni derivanti dai compiti, impliciti ed espliciti, del progettato consorzio obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette.

Ci sembra che i rilievi generali e particolari, che abbiamo avuto l'onore di prospettare, siano fondati anche sul piano tecnico. Per questo siamo certi che il Senato vorrà e saprà vagliare con tutta serenità le concrete proposte che abbiamo formulato.

FORTUNATI, *relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

TITOLO I.

CONFERMA IN CARICA
DEGLI ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI
PER IL DECENNIO 1953-1962

Art. 1.

Gli esattori in carica, che per il decennio 1953-1962 intendano avvalersi della facoltà di conferma prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il termine perentorio del 31 marzo 1951, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1949 e 1950.

Sono esclusi da tale facoltà gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti di coniugi o discendenti.

Art. 2.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di in-

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

CONFERMA IN CARICA
DEGLI ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI
PER IL DECENNIO 1953-1962

Art. 1.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1953-1962, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1949 e 1950.

Soppresso.

Identico.

Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1953-1962 sulla base dell'aggio di cui l'esattoria fruiva alla fine del quinquennio 1943-1947, qualora la misura di tale aggio sia inferiore a quella attuale, salva la facoltà di richiesta di aumento come al comma precedente.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE.

TESTO DEL MINISTERO

compatibilità ai sensi delle leggi vigenti e non sia intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto emette il provvedimento di conferma sentiti l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1950 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento, per il solo quinquennio 1953-1957: per il quinquennio 1958-1962, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1953-1957, salvo l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 1.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Le esattorie, che al 31 dicembre 1951 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali, provvedendosi immediatamente alle operazioni di asta.

È in facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

Art. 5.

Le norme degli articoli 1 a 3 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro delle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1953-1957, salvo l'eccezione prevista nel quarto comma dell'articolo 1 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Art. 4.

« Le esattorie, che al 28 febbraio 1952 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali ».

« Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie per le quali la conferma non sia stata chiesta o se chiesta non sia stata concessa, potranno essere compiute, anche prima della data stabilita nel comma precedente, entro termini abbreviati rispetto a quelli previsti dal testo unico e dal regolamento sulla riscossione ».

Identico.

Art. 5.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il Prefetto e l'Amministrazione provinciale.

Art. 6.

Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

Art. 7.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria e per le agevolazioni in materia di cauzioni, valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1953-1962.

TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI.

Art. 8.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscos-

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

« Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria previste dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e per la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1953-1962 ».

TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI.

Art. 8.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 7-bis.

« Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio del luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi di cui al comma precedente costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro ».

TITOLO II.

TRASCRIZIONE DEI RUOLI CON SISTEMI MECCANICI
A MEZZO DI SCHEDE PERFORATE

Art. 8.

La trascrizione dei ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consor-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

sione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Art. 9.

Il Ministro delle finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Art. 10.

La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

ziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, è eseguita con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate.

L'impianto delle schede per la trascrizione dei ruoli deve essere in ogni caso distinto da quello eventualmente utilizzato per la trascrizione delle cartelle esattoriali.

I ruoli trascritti a mezzo di schede perforate debbono sempre riportare le seguenti indicazioni: generalità dei contribuenti, e non semplici numeri di riferimento a rubriche alfabetiche; base imponibile; categoria e aliquota di tassazione; ammontare complessivo del tributo. In linea di massima, nell'ambito delle possibilità tecniche, debbono essere riportate distintamente, in linea orizzontale, le basi imponibili e la relativa imposta per ogni categoria di tassazione.

Art. 9.

Nell'attesa di regolare la materia con apposite disposizioni legislative, il Ministro per le finanze è autorizzato, per l'applicazione sino al 31 dicembre 1953 delle norme fissate nell'articolo precedente, a:

1° emanare le istruzioni per la formazione dei ruoli, da osservarsi dagli uffici finanziari, degli enti impositori, dagli esattori;

2° determinare la sede dei centri, presso i quali si procede alla trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate;

3° stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

4° fissare, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del nuovo sistema di trascrizione dei ruoli.

Art. 10.

La trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate, è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dal-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del Consorzio.

Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro delle finanze.

Art. 11.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1950 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritti nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

—

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

l'Amministrazione finanziaria, e può da questa essere affidata in concessione a consorzi di Comuni e Provincie e a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica.

I consorzi di Comuni e Provincie e il consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica sono costituiti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con gli stessi decreti sono approvati gli statuti dei consorzi.

Alla concessione del servizio e alla approvazione della convenzione provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.

Art. 11.

Alle spese per la gestione dei centri incaricati della trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici a mezzo di schede perforate, si provvede:

a) con un contributo degli enti impositori, nella misura di lire una per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli trascritti con il nuovo sistema, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

b) con il provento di cui all'articolo seguente;

c) con le entrate provenienti dalla esecuzione di lavori, da parte dei centri, per conto di terzi.

Nei casi in cui il servizio di trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate, è affidato in concessione ai consorzi di cui all'articolo 10, i consorzi deliberano, con l'approvazione del Ministro per le finanze, l'ammontare del contributo che i consorziati debbono corrispondere una volta tanto per le spese d'impianto del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

lettere a) e b) è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 10, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro delle finanze.

Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

Art. 12.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1951, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Art. 13.

Il Ministero delle finanze ha la vigilanza sul Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze od irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un Commissario per la gestione o la liquidazione.

Art. 14.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

Nei ruoli trascritti a mezzo di schede perforate, che andranno in riscossione dopo l'entrata in vigore della presente legge, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata, è devoluta in conto spese di esercizio dei centri, presso cui il ruolo è stato trascritto.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze ha la vigilanza sui consorzi di cui all'articolo 10. Quando ricorrano gravi inadempienze o irregolarità, il Ministro stesso può disporre, con decreto motivato, la decadenza degli organi dei consorzi e la nomina di un commissario provvisorio per la gestione o la liquidazione.

Art. 14.

La misura del compenso per la esecuzione dei lavori richiesti dagli enti impositori ai centri meccanografici è determinata dal Mi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

pilazione dei ruoli, è dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 11, e di mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera *c)* dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

Art. 16.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

—

nistro per le finanze, sia nel caso di gestione dei centri da parte dell'amministrazione finanziaria, sia nel caso di gestione affidata ai consorzi di cui all'articolo 10.

Per la esecuzione degli altri lavori, compresi quelli eventualmente occorrenti per la trascrizione a mezzo di schede perforate delle cartelle esattoriali, la misura del compenso è determinata dal Ministro per le finanze, nel caso di gestione diretta dei centri meccanografici; è determinata di comune accordo tra consorzi e richiedenti, nel caso di gestione affidata ai consorzi di cui all'articolo 10.

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico Ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri Enti impositori oltre lo Stato; dell'Ente impositore che ha il carico più elevato, quando, fra più Enti impositori, non figura lo Stato.

Art. 17.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.

Art. 18.

Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente articolo 10 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 17.

Le persone comunque addette ai centri meccanografici sono vincolate al segreto di ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del Codice penale.

Art. 17-bis.

Le disposizioni riguardanti il nuovo sistema di trascrizione dei ruoli non escludono la facoltà da parte degli enti impositori di effettuare tutte le pubblicazioni che ritengono necessarie, al fine di rendere effettivamente pubbliche le risultanze tributarie e di ottenere un efficace controllo da parte dei cittadini delle risultanze stesse.

Art. 18.

Per le vertenze che dovessero sorgere tra enti impositori e consorzi circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui all'articolo 10 e, in genere, per quanto riguarda la trascrizione dei ruoli affidata ai consorzi stessi, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione, 17 ottobre 1922, n. 1401.